



**REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 286/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante gli interventi C4 "riqualifica dell'area di barena Campalto" e C5 "riqualifica barena di canale Tessera" di cui alle misure di compensazione e mitigazione previste per il Masterplan 2021 dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia.
Pratica 3682

Codice SITI NATURA 2000: SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia"; ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTA la nota prot. reg. n. 315173 del 31/07/2015 contenente l'esito istruttorio, positivo con prescrizioni, per la valutazione di incidenza del Piano di Sviluppo Aeroportuale 2021 relativo all'aeroporto internazionale di Venezia (relazione istruttoria n. 47/2015);

VISTO e CONSIDERATO il decreto n. 9 del 19/01/2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali relativo alla compatibilità ambientale del progetto "Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera – Master Plan 2021", con cui sono assunte come parte integrante del quadro prescrittivo quelle riportate nella predetta relazione istruttoria n. 47/2015 (ad eccezione delle prescrizioni n. 1 e 2 in quanto ritenute superate dalle valutazioni del proprio parere di compatibilità ambientale);

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dal dott. Antonio BORGIO e dalla dott.ssa Elisa ANDREOLI, per conto di SAVE Spa, trasmessa dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con nota n. 36230 del 07/09/2017, acquisita al prot. reg. con n. 387019 del 15/09/2017 (ricevuta in formato cartaceo e comprensiva di CD contenente i dati vettoriali e la copia digitale della documentazione);

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la procedura per la valutazione di incidenza per il progetto in argomento è stata avviata in regime di vigenza della D.G.R. n. 2299/2014 e che pertanto è attesa la documentazione conformata a tale deliberazione;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 di per la riqualificazione dell'area di barene di Campalto e per la riqualificazione delle barene del canale di Tessera a seguito della progettazione definitiva sviluppata successivamente al decreto n. 9/2016;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che entrambi i predetti interventi di riqualificazione corrispondono ad una parte delle attività di compensazione proposte nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e ritenute sufficienti e ammissibili con decreto n. 9/2016 (che altresì ne raccomanda l'identificazione di ulteriori nuovi interventi);

PRESO ATTO e CONSIDERATO che le ulteriori attività di compensazione ammesse riguardano: nuovo percorso ciclopedonale Tessera – Cà Noghera [C1a], nuovo percorso ciclopedonale Tessera – Campalto [C1b], rotatoria stradale a Tessera [C2], recupero e tutela di un tratto dell'antica Via Annia

- [C3];
- PRESO ATTO che l'intervento di riqualificazione dell'area di barene di Campalto comprende le seguenti attività da esercitarsi fino al 2021:
- pulizia manuale della barena da rifiuti e materiali alloctoni, in particolare lungo il sentiero esistente e lungo il fronte esposto alla laguna;
 - installazione lungo il sentiero esistente, lato barena, di postazione per il birdwatching comprensiva di cartellonistica informativa e relativa manutenzione;
- PRESO ATTO che la pulizia annuale della barena verrà svolta nel periodo tra 1 settembre e 31 ottobre e, nel solo tratto percorso da terra attraverso il sentiero arginale, l'intervento potrà essere condotto in alternativa nel periodo tra 1 e 15 marzo e che la pulizia del fronte lagunare sarà svolta con piccola imbarcazione e marea superiore a +50 cm;
- PRESO ATTO che la postazione per il birdwatching (dimensioni 3 m x 3 m x 2,40 m), sarà costituita da una struttura prefabbricata scoperta in legno idoneo, chiusa su tre lati, sostenuta da pali di fondazione in c.a.c. (di tipo battuto di diametro D = 30 cm e lunghezza 7,0 m.);
- PRESO ATTO che la postazione per il birdwatching è ubicata in corrispondenza di un dosso del fianco arginale, lato barena, del canale Osellino (caratterizzato da una copertura densa *Elytrigia atherica* e *Phragmites australis*), in posizione tale da non interferire con le attività di sfalcio e manutenzione ordinaria delle arginature del canale;
- PRESO ATTO che l'intervento di riqualificazione delle barene del canale di Tessera consiste nel ripristino e adeguamento di alcune delle strutture morfologiche artificiali realizzate lungo il canale Tessera nel periodo 2002-2006, e attualmente ammalorate, mediante l'adeguamento delle conterminazioni esistenti con l'integrazione di una parete filtrante, la ricarica o nuovo deposito con sedimenti di idonea pezzatura e la realizzazione, a protezione di queste aree, di barriere distaccate emerse;
- PRESO ATTO che per l'installazione della parete filtrante presso le conterminazioni esistenti si provvederà alla posa in opera di una palificata in legno di lunghezza pari a 4 m, interasse 1,5 m e quota sommitale di +1 m s.m.m. e che, ad assestamento avvenuto della ricarica a tergo di sedimento, si provvederà alla ribattuta o alla capitozzatura fino a quota di assestamento (e comunque non inferiore a +0,5 m s.m.m.);
- PRESO ATTO che in corrispondenza delle conterminazioni esistenti, in rafforzamento al piede della palificata in plastica, saranno messe in opera un doppio ordine di burghe (con quota sommitale a + 0,50 m s.m.m.) poggianti su un materasso (riempiti con pietrame);
- PRESO ATTO che le aree destinate alla ricarica di sedimenti o al nuovo deposito sono 5 per una superficie complessiva di circa 32.700 mq (ed un volume complessivo di 21.000 mc);
- PRESO ATTO che per la ricarica di sedimenti o il nuovo deposito è previsto il recupero di materiale sabbioso proveniente dal canale di accesso alla darsena di Sant'Elena (per complessivi 8.400 mc) e dalla bocca del Lido (per complessivi 12.600 mc), corrispondenti a sedimenti di classe A del Protocollo Fanghi '93, e che il refluitamento sarà effettuato fino alle quote comprese tra + 0,5 m / + 0,7 m s.m.m. (per un assestamento atteso di + 0,4 m / 0,6 m s.m.m.);
- PRESO ATTO che le protezioni distaccate corrispondono ad un doppio ordine di burghe (con quota sommitale al massimo di + 0,30 m s.m.m.) poggianti su un materasso (riempiti con pietrame) da porre ad una distanza minima di 15 m sia dalle conterminazioni esistenti sia dal bordo del canale di Tessera e che tale struttura sarà altresì sostenuta al piede, lato laguna, da una palificata in legno di lunghezza pari a 2,5 m posta in opera con interasse di 1,5 m (quota sommitale di -0,10 m s.m.m.);
- PRESO ATTO che, per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione dell'area di barene di Campalto, le forniture di materiali e mezzi saranno effettuate con l'ausilio di imbarcazioni, lato canale Osellino, e saranno utilizzati percorsi, stradamenti e passaggi pedonali già evidentemente segnati evitando l'alterazione della copertura vegetazionale e della conformazione del terreno a meno di particolari situazioni di difficoltà esecutive o provvisorie di transito;
- PRESO ATTO che, per l'esecuzione delle opere di riqualificazione delle barene di Tessera, l'area logistica di cantiere corrisponde al lembo di terra posta a nord della foce del canale Osellino (dotata di strada sterrata e già accessibile da via Bazzera) e che, in corrispondenza della foce dell'Osellino, sarà realizzata una fossa di transito delimitata da palancole metalliche (il materiale derivante dallo scavo della fossa di transito, circa 1.000 mc a seguito dell'approfondimento di 2 m della quota dei fondali, sarà stoccato temporaneamente nella predetta area di cantiere), avente dimensioni 30 m x 10 m;
- PRESO ATTO che per l'esecuzione della riqualificazione dell'area di barene di Campalto è indicata la durata stimata per l'installazione del capanno di birdwatching (pari a circa una settimana) e che per l'esecuzione della riqualificazione delle barene del canale di Tessera la durata stimata è di 6 mesi continuativi (fatto salvo la sospensione delle lavorazioni che coinvolgono la parte acquee in caso di marea inferiore ai + 0,4 m s.m.m. e la sospensione delle lavorazioni nelle vicinanze dei siti di

- nidificazione nel periodo compreso tra 30 marzo e 30 luglio);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta le precauzioni progettuali per riduzione della torbidità durante gli scavi [MP-1], trasporto del sedimento [MP-2], riduzione della torbidità durante i refluenti [MP-3], naturalista a supporto della DL [MP-4], pulizia della barena di Campalto [MP-5];
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, rispetto alla documentazione acquisita agli atti, le precauzioni riportate nello studio per la valutazione di incidenza risultano essere assunte solo in parte nella progettazione (MP-1, MP-3, MP-5) e che, in ragione di ciò, possono essere ritenute come precauzioni ai sensi della vigente disciplina nella misura in cui presentino un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che nello studio esaminato non risultano individuate quelle situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività del progetto in argomento;
- RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che non risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014: D06 "Altre forme di trasporto e di comunicazione", E04 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", G02.09 "Osservazione della fauna selvatica", G05.05 "Manutenzione intensiva dei parchi pubblici e pulizia delle spiagge", H04.02 "Immissioni di azoto e composti dell'azoto", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", J02.02.02 "Rimozione e dragaggio costiero e degli estuari", J02.11.01 "Scarico, deposizione di materiali di dragaggio", J02.11.02 "Altre variazioni dei sedimenti in sospensione o accumulo di sedimenti", J02.12 "Arginamenti, terrapieni, spiagge artificiali in generale";
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;
- CONSIDERATO e RICONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le precauzioni progettuali sopra definite ma la misura dei parametri che descrivono il fattore non esprime l'attenuazione attesa in conseguenza dell'attuazione della precauzione progettuale;
- RISCONTRATO che, rispetto alle possibili situazioni di inquinamento, si è provveduto alla stima dell'area di massima influenza sulla base di fonti bibliografiche consultate e che pertanto le stime effettuate, corrispondenti ad un giudizio esperto, sono solo parzialmente congrue nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tengono conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che li determinano;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)" [in riferimento al sentiero di accesso alla postazione di birdwatching]; G02.10 "Altri complessi per lo sport e per il tempo libero" [in riferimento alla postazione di birdwatching]; H07 "Altre forme di inquinamento" [in relazione alla torbidità]; J02.01.02 "Recupero e bonifica di territori dal mare, da estuari o da paludi" [in relazione alla formazione del deposito emerso con il materiale dragato in aree precedentemente sommerse]; J02.11.02 "Altre variazioni dei sedimenti in sospensione o accumulo di sedimenti" [in riferimento alla modifica per la diversa esposizione al moto ondoso e alla conseguente variazione delle condizioni idrauliche nel bacino a tergo dell'area di deposito]; J02.12.01 "Opere di difesa dal mare, opere di protezione della costa, sbarramenti per la difesa e per la produzione di energia dalle maree" [in riferimento alla realizzazione delle con terminazioni]; K01.01 "Erosione" [in riferimento alle aree soggette ad erosione che hanno determinato l'intervento di riqualificazione];
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014;

- PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.2 della selezione preliminare ad eccezione dei seguenti fattori: H04.02, H04.03;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per G05.05, J02.11.02 e H06.01.01 (in relazione all'area interessata dalle operazioni di pulizia di estensione pari a circa 115 ettari, alla risospensione dei sedimenti presso i siti di prelievo e di deposito e lungo il tragitto per un'estensione di circa 135 ettari, al rumore per un'estensione dalla sorgente emissiva fino a valori di 60 dB e complessivamente pari a circa 122 ettari);
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dei limiti spaziali e temporali di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare;
- PRESO ATTO che, rispetto all'area di analisi definita nello studio esaminato, risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi e in particolare rispetto al progetto di "Riquilificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia" del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, al progetto "Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera – Master Plan 2021" di SAVE, al quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riquilificazione ambientale di cui al progetto MOSE (D.G.R. n. 682/2012) e al Progetto generale degli interventi per il recupero morfologico della laguna (c.d. Piano Morfologico 1993), entrambi di competenza del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, solamente gli interventi di riquilificazione dell'area di barene di Campalto ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nei siti SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia", mentre gli interventi di riquilificazione delle barene del canale di Tessera risultano essere localizzati in aree contermini ai predetti siti;
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 786/2016, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per il progetto in argomento sono comunque possibili situazioni di contrasto con i divieti disposti con l'artt. 180, 211, 212, 230, 252, 276, 287, 288, 289, 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dall'allegato A alla D.G.R. n. 1331/2017 e dalla D.G.R. n. 1709/2017, derivanti dalla localizzazione degli interventi, dalla modalità e tempistiche di attuazione e dall'entità delle influenze come desumibili dallo stesso studio per la valutazione di incidenza;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1320 "Prati di Spartina (*Spartinion maritimae*)", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritim*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)";
- VERIFICATO che, rispetto la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. n. 3919/07, gli interventi in argomento non coinvolgono habitat di interesse comunitario, eccezion fatta per l'attività di pulizia manuale che coinvolge superfici corrispondenti ai seguenti habitat: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritim*)", 1510* "Steppe salate mediterranee (*Limonietaia*)" [tuttavia da riferirsi ai sensi del vigente manuale italiano di interpretazione degli habitat all'habitat 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)"];
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che con la presente istanza non è stata riconosciuta una situazione non congruente con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (D.G.R. n. 3919/07);
- RISCONTRATO che gli elaborati cartografici dello studio esaminato contenenti la localizzazione degli habitat di interesse comunitario, tuttavia, presentano delle difformità rispetto alla vigente cartografia degli

- habitat e che la postazione per il birdwatching si colloca in prossimità di consorzi vegetazionali da riferirsi all'habitat 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)" [nella vigente cartografia degli habitat attribuiti all'habitat 1510* "Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)"];
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che l'accesso alla postazione per il birdwatching avviene lungo la sommità arginale dell'argine in destra idraulica del canale Osellino, delimitante la barena di Campalto lato terraferma, e che risulta essere in posizione sopraelevata rispetto alla contermine barena;
- RISCONTRATO che il percorso di accesso (a partire dalla passerella sull'Osellino in corrispondenza dello scarico idrovoro di Campalto presso il depuratore) si estende per una lunghezza di circa 900 m e che risulta essere pressoché sprovvisto di elementi "schermanti" lungo il lato laguna;
- RISCONTRATO che non sono previsti accorgimenti tecnico-progettuali per l'accessibilità o modalità di accesso e utilizzo della postazione di birdwatching al fine di evitare il disturbo in corrispondenza degli ambiti sottoposti a restrizione dalle vigenti misure di conservazione;
- RITENUTO che, qualora non sia possibile rendere l'accesso e la stessa postazione di birdwatching compatibile con le vigenti misure di conservazione (anche facendo ricorso ad un'adeguata ed idonea schermatura lungo l'intero percorso), si provveda ad una nuova localizzazione della postazione di birdwatching nel rispetto delle disposizioni di tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario eventualmente rinvenibili e privilegiando le aree più prossime all'area dell'ex tiro a volo di Campalto o in corrispondenza del rilevato delimitante la sinistra idrografica della foce dell'Osellino nei pressi del canale Tessera, già ospitante uno spotting point;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Salicornia veneta*, *Pinna nobilis*, *Alosa fallax*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Caretta caretta*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Alcedo atthis*, *Aquila clanga*, *Ardea purpurea*, *Asio flammeus*, *Calidris alpina*, *Charadrius alexandrinus*, *Charadrius dubius*, *Chlidonias hybridus*, *Chlidonias niger*, *Ciconia ciconia*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Cygnus cygnus*, *Egretta alba*, *Egretta garzetta*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Gallinago media*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Haematopus ostralegus*, *Haliaeetus albicilla*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Larus melanocephalus*, *Limosa lapponica*, *Milvus migrans*, *Numenius arquata*, *Nycticorax nycticorax*, *Pandion haliaetus*, *Pernis apivorus*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Philomachus pugnax*, *Phoenicopterus ruber*, *Platalea leucorodia*, *Plegadis falcinellus*, *Pluvialis apricaria*, *Pluvialis squatarola*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*, *Sterna sandvicensis*, *Tadorna tadorna*, *Tringa glareola*, *Tringa totanus*, *Eptesicus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Monachus monachus*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Tursiops truncatus*;
- PRESO ATTO che, per le suddette specie di interesse conservazionistico, lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità al progetto in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione), ad esclusione delle seguenti: *Salicornia veneta*, *Pinna nobilis*, *Alosa fallax*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Caretta caretta*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Aquila clanga*, *Chlidonias hybridus*, *Chlidonias niger*, *Ciconia ciconia*, *Cygnus cygnus*, *Gallinago media*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Haliaeetus albicilla*, *Lanius collurio*, *Larus melanocephalus*, *Limosa lapponica*, *Milvus migrans*, *Nycticorax nycticorax*, *Pernis apivorus*, *Philomachus pugnax*, *Phoenicopterus ruber*, *Platalea leucorodia*, *Plegadis falcinellus*, *Pluvialis apricaria*, *Pluvialis squatarola*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Tringa glareola*, *Eptesicus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Monachus monachus*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Tursiops truncatus*;
- PRESO ATTO che la caratterizzazione delle specie di interesse comunitario è stata effettuata prevalentemente rispetto alle caratteristiche degli ambienti in cui è possibile rinvenire le popolazioni di tali specie;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario non è stata effettuata conformemente alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima fornita del relativo grado di conservazione non chiarisce, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, le condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, non sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame per le seguenti specie: *Acipenser naccarii*, *Falco vespertinus*;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti

nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alla categorie "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12190 - Scuole", "12410 - Aeroporti civili commerciali", "14110 - Parchi urbani", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "42130 - Barene", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", "52110 - Canali lagunari", "52120 - Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame nella misura in cui si consideri anche la categoria "52200 - Mari e Oceani" in ragione dell'area di scavo presso la bocca di Lido;

CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Spiranthes aestivalis*, *Stipa veneta*, *Linum maritimum*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Salicornia veneta*, *Euphrasia marchesettii*, *Vertigo angustior*, *Lithophaga lithophaga*, *Pinna nobilis*, *Gomphus flavipes*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Centrostephanus longispinus*, *Petromyzon marinus*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Testudo hermanni*, *Caretta caretta*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Ciconia ciconia*, *Platalea leucorodia*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Porzana porzana*, *Porzana parva*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Glareola pratincola*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Sylvia nisoria*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus lasiopterus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Tursiops truncatus*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con l'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

CONSIDERATO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con l'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.

CONSIDERATO che per la riqualificazione delle barene del canale Tessera è previsto l'utilizzo di sedimenti caratterizzati da una tessitura prevalentemente sabbiosa e che parte della superficie barenicola oggetto di riqualificazione corrisponde a strutture morfologiche naturali (pertanto caratterizzati da tessiture con prevalenza di materiali limosi e argillosi), così come desumibile dagli elaborati dello stesso MasterPlan in argomento;

CONSIDERATO che una differente composizione tessiturale influisce le dinamiche di evolutive vegetazionali in corso di assestamento e ad assestamento avvenuto, anche in relazione alla presenza e diffusione di specie alloctone, e la ripartizione degli ambienti idonei per le specie di interesse comunitario il cui habitat di specie di cui ai siti della rete Natura 2000, in parte o totalmente, li ricomprende;

- RITENUTO che la ricarica dei sedimenti nelle porzioni poste in contiguità con la barena naturale preveda l'impiego di sedimenti con caratteristiche granulometriche compatibili con il profilo stratigrafico rinvenibile nella barena naturale, anche al fine di garantire il mantenimento dell'equivalenza degli ambienti che compongono l'habitat di specie;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che qualora si procedesse all'impianto di vegetazione alofila (*Spartina maritima*, *Puccinellia palustris*, *Salicornia veneta*) siano impiegati solo esemplari di origine locale certificata (preferibilmente sviluppati mediante tecniche di coltivazione *in situ* o *ex situ*);
- CONSIDERATO che ai fini del contenimento della torbidità a seguito del refluento è prevista la conterminazione delle aree mediante palificate, che sorreggono una parete filtrante ancorata sul lato interno della palificata, rinforzate nel piede esterno da burghe e materassi e che, in fase di reperimento dei sedimenti da impiegarsi nei depositi lungo il canale Tessera, è previsto l'impiego di una benna mordente ambientale;
- RITENUTO che siano attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità (qualora inefficaci quelle derivanti dalle precauzioni progettuali indicate) e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi;
- RITENUTO che nelle suddette aree, precedentemente al refluento in parola, si provveda all'allontanamento, mediante le metodiche più opportune, delle specie di interesse comunitario o di interesse conservazionistico caratterizzate da una ridotta vagilità;
- RITENUTO che gli esiti dell'allontanamento delle specie a ridotta vagilità siano comunicati anche all'autorità regionale per la valutazione di incidenza, organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio;
- PRESSO ATTO e CONSIDERATO che, in riferimento al cronoprogramma degli interventi e relativa localizzazione, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario (il cui periodo riproduttivo risulta essere complessivamente compreso tra marzo e luglio);
- RITENUTO che le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario siano eseguite preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi (compresi quelli di naturalizzazione delle barene artificiali), delle precauzioni previste e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per quanto sopra e in funzione dei singoli stralci operativi, il cronoprogramma sia aggiornato e comunicato provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo possibilmente evidenza anche della relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione dei siti di deposito, alla relativa modalità di esecuzione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno la sussistenza del divieto di cui all'artt. 180, 211, 212, 230, 252, 276, 287, 288, 289, 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dall'allegato A alla D.G.R. n. 1331/2017 e dalla D.G.R. 1709/2017;
- CONSIDERATO e RITENUTO che per il progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti dei suddetti habitat e delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario come definite sulla base della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie dei siti SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente intervento;
- CONSIDERATO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le

indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni a carattere prescrittivo formulate nella presente istruttoria, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza secondo le seguenti modalità: entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi previsti per ciascuna fase delle attività di cui al cronoprogramma aggiornato;

RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione del progetto in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà esteso il monitoraggio ambientale di cui al decreto n. 9 del 19/01/2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali anche agli ambiti e alle componenti ambientali coinvolgibili con gli interventi di riqualificazione proposti;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che:

- la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) ed è incompleta, non sottoscritta in originale e mancante per alcuni dei redattori dello studio per la valutazione di incidenza esaminato la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale (allegato F) e intellettuale e la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato G);
- i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni e raccomandazioni;
- secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla vigente normativa, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:
 - a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
 - b. gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati nella presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento).

F.to dott. Corrado SOCCORSO
Venezia, li 15.11.2017